



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 444  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 30 luglio 2015

**INDICE****Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRI; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****312<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 23,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (n. 189)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere quali siano le ragioni di urgenza che hanno reso necessaria la convocazione di una seduta notturna per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

La PRESIDENTE ritiene che le osservazioni della Commissione debbano essere trasmesse in tempo utile al Governo, affinché possano essere considerate in sede di emanazione del decreto legislativo. In tal modo, il Parlamento ha l'opportunità di concorrere in modo effettivo alla definizione del contenuto dell'atto.

Il relatore COLLINA (*PD*) ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito. Sottolinea di aver tenuto in considerazione quanto più possibile i ri-

lievi espressi, senza alterare radicalmente lo schema di determinazione dei collegi elettorali presentato dal Governo, anche sulla base dello studio compiuto dalla commissione di esperti nominata *ad hoc*.

Premette che lo schema di parere è stato predisposto secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 52 del 2015. In particolare, osserva che, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 52 del 2015, è delineato con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente, per il legislatore delegato, un certo margine di discrezionalità nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione. La disciplina di delega individua, infatti, assieme ad alcuni criteri obiettivi e obbligatori – quali il rispetto del numero di collegi plurinominali per circoscrizione, il rispetto dell'intervallo di popolazione residente nei collegi stessi, la continuità territoriale – un insieme di criteri da applicare di norma, ordinati secondo una sequenza di opzioni tra loro subordinate. In particolare: la corrispondenza dei collegi con i territori delle Province, ovvero, se molto estese, con i territori dei collegi uninominali del 1993; il mantenimento dell'integrità del territorio comunale; l'omogeneità economico-sociale e le caratteristiche storico-culturali. In tal senso, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega – come, nel caso della circoscrizione Umbria, la configurazione in un unico collegio plurinomiale che esprime ben 9 seggi –, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare, per alcuni aspetti, meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali.

Rileva, inoltre, che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02.

Con riferimento alla circoscrizione Lombardia, per meglio garantire la coerenza dei bacini territoriali – sotto i profili, in particolare, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali di ciascuno di essi – segnala l'opportunità di riconsiderare il perimetro dei collegi plurinominali di Lombardia 03 e Lombardia 09, in modo da ricomprendere nel primo il collegio uninominale di Ponte San Pietro e nel secondo il collegio uninominale di Costa Volpino, secondo uno scambio di territori sostanzialmente neutrale in termini di popolazione residente. A deporre in tal senso è la sussistenza di un tessuto di relazioni storicamente assai rilevante tra i comuni del collegio uninominale di Costa Volpino e quelli del collegio uninominale di Seriate, mentre più deboli appaiono, di converso, le relazioni socio-economiche e culturali con il collegio di Bergamo e di Albino. Questa soluzione è a sua volta coerente con le caratteristiche del collegio uninominale di Ponte S. Pietro, che presenta un'affinità maggiore con i confinanti collegi uninominali di Bergamo e di Zogno piuttosto che con quello di Dalmine, come attestato dagli

azzonamenti sovracomunali che storicamente caratterizzano la provincia di Bergamo.

Evidenzia un'ulteriore criticità con riferimento al territorio della provincia di Cremona che, nell'ambito dello schema di decreto in esame, risulta suddiviso tra i collegi plurinomiali Lombardia 15 e Lombardia 16, secondo una perimetrazione che travolge anche l'unitarietà del collegio uninominale del 1993. Pertanto, ai fini di una coerente applicazione dei principi e criteri direttivi, si segnala l'opportunità di assegnare al collegio plurinominale Lombardia 16 l'intero territorio del collegio uninominale di Cremona, scorporandolo dal collegio Lombardia 15. Ai fini del rispetto dei parametri demografici, quest'ultimo potrebbe essere a sua volta compensato con l'annessione del comune di San Colombano al Lambro, al momento ricompreso nel collegio Lombardia 13.

Appare inoltre opportuno valutare, per ragioni di omogeneità territoriale, lo spostamento dei comuni di Limbiate, Varedo, Nova Milanese e Muggiò dal collegio Lombardia 06 al collegio Lombardia 08.

Con riferimento alla circoscrizione Veneto, segnala che lo schema di decreto in esame prevede la frammentazione dei collegi uninomiali di Arzignano e Dueville e la distribuzione dei loro territori tra i collegi plurinomiali Veneto 05 e Veneto 02. Tale scelta non appare pienamente coerente con i criteri di delega, in quanto altera l'integrità del territorio della Valle del Chiampo, avente per capoluogo il comune di Arzignano. Appare, pertanto, opportuna una riconsiderazione del perimetro dei due collegi plurinomiali citati, ai fini della ricostituzione dell'integrità territoriale quanto meno del collegio uninominale di Arzignano, nel perimetro del collegio Veneto 05. Segnala, inoltre, che il comune di Nervesa della Battaglia presenta caratteristiche socio-economiche e culturali più affini al territorio del collegio uninominale 1993 di Montebelluna. Pertanto, nel rispetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 52 del 2015, si invita a valutare l'opportunità di spostare il comune di Nervesa della Battaglia dal collegio plurinominale Veneto 01 al collegio plurinominale Veneto 03, individuando le corrispettive compensazioni.

Con riferimento alla circoscrizione Emilia-Romagna, si rileva come l'intero territorio si presterebbe ad una ripartizione in collegi plurinomiali strettamente coincidenti con le Province della Regione, se non fosse per un minimo scostamento demografico che risulta già ad oggi assorbito dalle dinamiche demografiche in atto. Il censimento del 2011, infatti, attribuisce alla provincia di Bologna un numero di abitanti di poco inferiore alla soglia, che le consentirebbe di essere autosufficiente alla costituzione di due collegi plurinomiali, con uno scarto (pari a circa 16.000 abitanti) già colmato dal gradiente demografico crescente verso l'area metropolitana. Appare, quindi, opportuna una riconsiderazione della perimetrazione dei collegi plurinomiali Emilia-Romagna 04 e 05, orientata alla ricerca del minimo apporto di comuni – a valere sul territorio del collegio Emilia-Romagna 03 – sufficiente a riconfigurare la provincia di Bologna in due collegi. Questa soluzione consentirebbe peraltro di ricomporre, nell'ambito del medesimo collegio, l'intera provincia di Ravenna, altrimenti

spezzata in due collegi. L'attribuzione del collegio uninominale di Faenza (circa 125.000 abitanti) al collegio Emilia-Romagna 06 darebbe infatti origine ad un collegio perfetto costituito dall'unione delle province di Ferrara e Ravenna integralmente considerate. Infine, il raggiungimento della soglia demografica per il collegio Emilia-Romagna 04 potrebbe essere assicurato dall'attribuzione ad esso dei comuni di Finale Emilia e Camposanto (in totale 18.884 abitanti), al momento assegnati al collegio Emilia-Romagna 03. Nel complesso, questa riconfigurazione non solo risulterebbe più coerente con le prospettive di sviluppo demografico dell'area metropolitana di Bologna, ma consentirebbe di vedere riunita, nello stesso collegio, l'unione comunale della Bassa Romagna che, con circa 100.000 abitanti, è ad oggi la più importante della Regione.

Con riferimento alla circoscrizione Puglia, segnala l'opportunità di valutare ipotesi alternative di delimitazione dei collegi 02, 03 e 04, attraverso una rinnovata considerazione dell'omogeneità economico-sociale e di quella storico-culturale dei bacini territoriali coinvolti, anche attraverso un diverso accorpamento dei territori dei collegi uninominali del 1993. Un'eventuale complessiva riconsiderazione dei collegi plurinominali regionali dovrebbe, altresì, ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Lecce più prossimi alla città di Lecce al territorio del collegio plurinomiale limitrofo di Brindisi.

Con riferimento alla circoscrizione Marche, segnala l'opportunità di ricercare soluzioni che consentano di limitare al massimo la scomposizione del territorio della provincia di Ancona tra i collegi Marche 01 e Marche 02.

Analogamente, con riferimento alla circoscrizione Lazio, segnala la necessità di ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Roma al territorio del limitrofo collegio Lazio 01.

Con riferimento alla circoscrizione Sicilia, osserva che la provincia di Catania, per consistenza demografica rilevata dall'ultimo censimento, potrebbe costituirsi in due collegi plurinominali autosufficienti, senza la necessità dell'apporto di territori da parte delle Province contigue. Tale circostanza depone per la ricerca di soluzioni alternative, compatibili con tale riconfigurazione. Ai fini di un'ottimale composizione dei bacini territoriali afferenti ai collegi Sicilia 02 e Sicilia 03, si segnala l'opportunità di riconsiderarne la perimetrazione, attribuendo al primo i comuni di Camporeale, Roccamena e Contessa Entellina e al secondo i comuni di Terrasini e Partinico.

Con riferimento ai due collegi plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, si rileva l'opportunità di ricercare un più efficace bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, secondo quanto previsto dalla disciplina di delega, e l'esigenza di dare corretta applicazione ai criteri dettati dalla stessa disciplina per la composizione dei bacini elettorali. In particolare, si segnala la necessità di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi e di tenere conto, per quanto possibile, del più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territo-

rio di una Provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criterio.

Infine, con riferimento alle vaste aree montane del Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno – alle quali sono riconosciute particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 – segnala la necessità di tener conto del loro peculiare status di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri e con Regioni a Statuto speciale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara che non presenterà una proposta di parere alternativa, come aveva preannunciato nella seduta pomeridiana di mercoledì 29 luglio. Infatti, appare impossibile immaginare una diversa configurazione delle attuali circoscrizioni elettorali, che già scontano una distribuzione disomogenea a livello territoriale, secondo i criteri eccessivamente stringenti, stabiliti dall'articolo n. 4 della legge n. 52 del 2015. Peraltro, l'operazione è resa ancora più complessa dalla previsione di suddividere tali circoscrizioni in cento collegi plurinominali.

Ritiene non condivisibili i rilievi accolti come osservazioni nella proposta di parere, in quanto sembrano volti a soddisfare esigenze specifiche di singole realtà territoriali, piuttosto che a migliorare la coerenza ed efficienza del meccanismo elettorale nel suo complesso. Pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) richiama le considerazioni, già espresse nel corso del dibattito, circa le criticità e difficoltà strutturali del meccanismo prefigurato nella legge n. 52 del 2015, che pertanto dovrà essere necessariamente rivisitata. Ribadisce, inoltre, che sarebbe stata opportuna – prima della predisposizione dello schema di decreto legislativo – una interlocuzione di carattere politico tra Governo e Parlamento sullo studio realizzato dalla commissione di esperti.

Ringrazia, quindi, il relatore per il tentativo di accogliere le proposte di modifica, al fine di restituire omogeneità ad alcuni territori, penalizzati da un'applicazione rigorosa dei criteri stabiliti dalla legge, che invece avrebbero dovuto essere valutati anche sotto il profilo dell'opportunità e ragionevolezza.

Infine, a suo avviso, sarebbe preferibile formulare come condizioni alcune delle osservazioni proposte dal relatore. In proposito, segnala che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole con condizioni.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) nota che, mentre il Governo si era limitato a modificare in aspetti minimi lo schema dei collegi predisposto dagli esperti, le osservazioni proposte dal relatore finiscono per incidere in modo significativo. Peraltro, ritiene non condivisibili le modifiche propo-

ste ai collegi plurinominali Lombardia 03 e 09, introdotte presumibilmente per soddisfare esigenze particolaristiche, in quanto si altera il precedente equilibrio sotto il profilo della ripartizione della popolazione e della divisione territoriale. A suo avviso, infatti, sarebbe stata preferibile la determinazione dei collegi indicata dalla commissione di esperti, ad eccezione – per quanto riguarda la circoscrizione Piemonte – dello spostamento del collegio uninominale di Ivrea.

Infine, a suo avviso, pur riconoscendo la necessità di tutelare la minoranza linguistica slovena ai fini dell'accesso alla rappresentanza, ritiene improprio che tale circostanza condizioni l'individuazione dei collegi plurinominali del Friuli-Venezia Giulia, determinando accorpamenti disomogenei sotto il profilo territoriale e demografico.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che, in assenza di una revisione della legge n. 52 del 2015, appare impossibile modificare radicalmente il meccanismo di determinazione dei collegi elettorali.

Pur riconoscendo la disponibilità del relatore ad accogliere le proposte di modifica emerse nel corso del dibattito, sottolinea che nessuna variazione è stata accolta con riferimento alla circoscrizione elettorale della Toscana.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 23,55.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 189**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso è stato predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52,

considerato che:

i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge n. 52 del 2015 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;

la disciplina di delega individua infatti, assieme ad alcuni criteri obiettivi e obbligatori – quali il rispetto del numero di collegi plurinomiali per circoscrizione, il rispetto dell'intervallo di popolazione residente nei collegi stessi, la continuità territoriale – un insieme di criteri da applicare di norma, ordinati secondo una sequenza di opzioni tra loro subordinate. In particolare: la corrispondenza dei collegi con i territori delle province, ovvero, se molto estese, con i territori dei collegi uninominali del 1993; il mantenimento dell'integrità del territorio comunale; l'omogeneità economico-sociale e le caratteristiche storico-culturali;

in tal senso, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega – come, nel caso della circoscrizione Umbria, la configurazione in un unico collegio plurinominale che esprime ben 9 seggi –, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali,

rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento alla circoscrizione Lombardia:

*a.1)* per meglio garantire la coerenza dei bacini territoriali – sotto i profili, in particolare, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali di ciascuno di essi – si segnala l'opportunità di riconsiderare il perimetro dei collegi plurinomiali di Lombardia 03 e Lom-

bardia 09, in modo da ricomprendere nel primo il collegio uninominale di Ponte San Pietro e nel secondo il collegio uninominale di Costa Volpino, secondo uno scambio di territori sostanzialmente neutrale in termini di popolazione residente. A deporre in tal senso è la sussistenza di un tessuto di relazioni storicamente assai rilevante tra i comuni del collegio uninominale di Costa Volpino e quelli del collegio uninominale di Seriate, mentre più deboli appaiono, di converso, le relazioni socio-economiche e culturali con il collegio di Bergamo e di Albino. Questa soluzione è a sua volta coerente con le caratteristiche del collegio uninominale di Ponte S. Pietro, che presenta un'affinità maggiore con i confinanti collegi uninominali di Bergamo e di Zogno piuttosto che con quello di Dalmine, come attestato dagli azionamenti sovracomunali che storicamente caratterizzano la provincia di Bergamo;

a.2) un'ulteriore criticità si evidenzia con riferimento al territorio della provincia di Cremona che, nell'ambito dello schema di decreto in esame, risulta suddiviso tra i collegi plurinominali Lombardia 15 e Lombardia 16, secondo una perimetrazione che travolge anche l'unitarietà del collegio uninominale del 1993. Pertanto, ai fini di una coerente applicazione dei principi e criteri direttivi, si segnala l'opportunità di assegnare al collegio plurinomiale Lombardia 16 l'intero territorio del collegio uninominale di Cremona, scorporandolo dal collegio Lombardia 15. Ai fini del rispetto dei parametri demografici, quest'ultimo potrebbe essere a sua volta compensato con l'annessione del comune di San Colombano al Lambro, al momento ricompreso nel collegio Lombardia 13;

a.3) appare inoltre opportuno valutare, per ragioni di omogeneità territoriale, lo spostamento dei comuni di Limbiate, Varedo, Nova Milanese e Muggiò dal collegio Lombardia 06 al collegio Lombardia 08;

b) con riferimento alla circoscrizione Veneto:

b.1) si segnala come lo schema di decreto in esame prevede la frammentazione dei collegi uninominali di Arzignano e Dueville e la distribuzione dei loro territori tra i collegi plurinominali Veneto 05 e Veneto 02. Tale scelta non appare pienamente coerente con i criteri di delega, in quanto altera l'integrità del territorio della Valle del Chiampo, avente per capoluogo il comune di Arzignano. Appare pertanto opportuna una riconsiderazione del perimetro dei due collegi plurinominali citati, ai fini della ricostituzione dell'integrità territoriale quanto meno del collegio uninominale di Arzignano, nel perimetro del collegio Veneto 05;

b.2) si segnala inoltre che il comune di Nervesa della Battaglia presenta caratteristiche socio economiche e culturali più affini al territorio del collegio uninominale 1993 di Montebelluna. Pertanto, nel rispetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 52 del 2015, si invita a valutare l'opportunità di spostare il comune di Nervesa della Battaglia dal collegio plurinomiale Veneto 01 al collegio plurinomiale Veneto 03, individuando le corrispettive compensazioni;

c) con riferimento alla circoscrizione Emilia-Romagna, si rileva come l'intero territorio si presterebbe ad una ripartizione in collegi pluri-

nominali strettamente coincidenti con le Province della Regione, se non fosse per un minimo scostamento demografico che risulta già ad oggi assorbito dalle dinamiche demografiche in atto. Il censimento del 2011, infatti, attribuisce infatti alla provincia di Bologna un numero di abitanti di poco inferiore alla soglia che le consentirebbe di essere autosufficiente alla costituzione di due collegi plurinomiali, con uno scarto (pari a circa 16mila abitanti) già colmato dal gradiente demografico crescente verso l'area metropolitana. Appare quindi opportuna una riconsiderazione della perimetrazione dei collegi plurinomiali Emilia-Romagna 04 e 05, orientata alla ricerca del minimo apporto di comuni – a valere sul territorio del collegio Emilia-Romagna 03 – sufficiente a riconfigurare la provincia di Bologna in due collegi. Questa soluzione consentirebbe peraltro di ricomporre, nell'ambito del medesimo collegio, l'intera provincia di Ravenna, altrimenti spezzata in due collegi. L'attribuzione del collegio uninominale di Faenza (circa 125mila abitanti) al collegio Emilia-Romagna 06 darebbe infatti origine ad un collegio perfetto costituito dall'unione delle province di Ferrara e Ravenna integralmente considerate. Infine, il raggiungimento della soglia demografica per il collegio Emilia-Romagna 04 potrebbe essere assicurato dall'attribuzione ad esso dei comuni di Finale Emilia e Camposanto (in totale 18.884 abitanti), al momento assegnati al collegio Emilia-Romagna 03. Nel complesso, questa riconfigurazione non solo risulterebbe più coerente con le prospettive di sviluppo demografico dell'area metropolitana di Bologna, ma consentirebbe di vedere riunita nello stesso collegio, l'unione comunale della Bassa Romagna che, con circa 100mila abitanti, è ad oggi la più importante della Regione;

*d)* con riferimento alla circoscrizione Puglia:

*d.1)* si segnala l'opportunità di valutare ipotesi alternative di delimitazione dei collegi 02, 03 e 04, attraverso una rinnovata considerazione dell'omogeneità economico sociale e di quella storico-culturale dei bacini territoriali coinvolti, anche attraverso un diverso accorpamento dei territori dei collegi uninomiali del 1993;

*d.2)* un'eventuale complessiva riconsiderazione dei collegi plurinomiali regionali dovrebbe, altresì, ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Lecce più prossimi alla città di Lecce al territorio del collegio plurinominale limitrofo di Brindisi;

*e)* con riferimento alla circoscrizione Marche, si segnala l'opportunità di ricercare soluzioni che consentano di limitare al massimo la scomposizione del territorio della provincia di Ancona tra i collegi Marche 01 e Marche 02;

*f)* analogamente, con riferimento alla circoscrizione Lazio, si segnala la necessità di ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Roma al territorio del limitrofo collegio Lazio 01;

*g)* con riferimento alla circoscrizione Sicilia:

*g.1)* si osserva che la provincia di Catania, per consistenza demografica rilevata dall'ultimo censimento, potrebbe costituirsi in due collegi plurinomiali autosufficienti, senza la necessità dell'apporto di territori da

parte delle Province contigue. Tale circostanza depone per la ricerca di soluzioni alternative, compatibili con tale riconfigurazione;

g.2) ai fini di un'ottimale composizione dei bacini territoriali afferenti ai collegi Sicilia 02 e Sicilia 03, si segnala l'opportunità di riconsiderarne la perimetrazione, attribuendo al primo i comuni di Camporeale, Roccamena e Contessa Entellina e al secondo i comuni di Terrasini e Partinico;

h) con riferimento ai due collegi plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, si rileva l'opportunità di ricercare un più efficace bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, secondo quanto previsto dalla disciplina di delega, e l'esigenza di dare corretta applicazione ai criteri dettati dalla stessa disciplina per la composizione dei bacini elettorali. In particolare, si segnala la necessità di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi e di tenere conto, per quanto possibile, del più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una Provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criterio;

i) infine, con riferimento alle vaste aree montane del Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno – alle quali sono riconosciute particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 – si segnala la necessità di tener conto del loro peculiare *status* di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri e con Regioni a Statuto speciale.